

TI_GERICHTE 60.2004.356 vom 25. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.356

FR: TI_GERICHTE 60.2004.356 du 25 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2004.356 del 25 novembre 2004

Regeste

istanza di ispezione degli atti. denunciato quale istante.

Erwägungen

E. 1

PI 1

E. 2

PI 2

3.PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

E. 3

. Nel Cantone Ticino, in campo penale, il diritto di consultare gli atti è previsto dall'art. 27 CPP, in vigore dall' 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 103). Esso stabilisce che: " Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione ." Contrariamente all'art. 8 vCPP, che prevedeva solo l'obbligo dell'autorizzazione di questa Camera, il nuovo testo precisa le condizioni alle quali l'ispezione può essere permessa: l'esistenza di un interesse giuridico legittimo del richiedente e la prevalenza di detto interesse su quelli personali delle persone implicate nel processo (cfr. Messaggio n. 3163 M dell'11.3.1987 concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 10.7.1941).

E. 4

. Per le parti al procedimento penale, dopo la conclusione dello stesso, l'interesse giuridico è in certi casi presunto. Ciò vale ad esempio quando il condannato vuole esaminare gli atti del procedimento per presentare una domanda di revisione (cfr. Rapporto n. 3163 R dell'8.11.1994 della Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale sul messaggio 11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9.7.1992 concernenti la revisione totale del Codice di procedura penale del 10.7.1941). In alcune decisioni relative a delle richieste di parti civili (decisione della CRP del 2.12.2002, inc. 60.2003.149, decisione del 2.12.2002, inc. 60.2003.291), la Camera dei ricorsi penali è stata piuttosto restrittiva, partendo dalla premessa che alla parte lesa, che si è costituita parte civile, il CPP concede,

in ispecie dopo la promozione dell'accusa, uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79 cpv. 2 CPP). Per questo, gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale ancora aperto nel quale il richiedente figura quale parte. Di principio, pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto penale nell'ambito di un procedimento penale, non può più essere riconosciuto successivamente un interesse giuridico prevalente sui diritti personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento penale. La necessità della tutela degli interessi delle altre parti implicate nel procedimento penale, che queste si possono attendere con la conclusione del procedimento penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto tempestivamente e debitamente uso. Ci si può chiedere in che misura gli stessi principi si applichino o meno anche alla richiesta dell'accusato, non tesa ad una domanda di revisione.

E. 5

. Nel presente caso occorre considerare che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato senza che l'istante fosse sentito e senza che avesse accesso agli atti. Egli ha quindi un interesse giuridico e legittimo a conoscere quelle che sono le accuse mosse contro di lui. Non esiste un interesse particolare a nascondere l'identità dei denunciati, in quanto già nota.

E. 6

. All'interesse legittimo dell'istante non si oppongono altri contrari e prevalenti interessi. L'istanza è quindi accolta, con carico di tasse di giustizia e spese alla parte che le ha occasionate. L'accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico. Per questi motivi, visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono a carico di _____ IS 1, _____. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 1, 2 patrocinata da: PA 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.